



Centro  
Paghe  
Padova

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari\_mese\2008\10\C0810\_tabelle.DOC

## CIRCOLARE OTTOBRE 2008 – TABELLE

### SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI SETTEMBRE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE.....	2
1.2.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI OTTOBRE .....	2
1.3.	GESTIONE UNA TANTUM .....	11
1.4.	MODIFICHE SULLE TABELLE .....	21
	1.4.1 ADDIZIONALE COMUNALE.....	21
	1.4.2 ADDIZIONALE REGIONALE .....	21
	1.4.3 CAMPI STORICI .....	22
	1.4.4 FISCALIZZAZIONI.....	22
	1.4.5 SCADENZE.....	22

# 1. AGGIORNAMENTI TABELLE

## 1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI SETTEMBRE, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

---

Agricoltura operai (A072)  
Alimentari - Artigianato (C037)  
Barbieri e parrucchieri - Artigianato (C025)  
Ceramica - Artigianato (C015)  
Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)  
Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)  
Cooperative sociali (E051)  
Cooperative sociali (*no detrazioni dall'una tantum*) (E951)  
Edilizia - Industria (A021)  
Edilizia - Artigianato (C013)  
Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)  
Grafica - Artigianato (C017)  
Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (E029)  
Istituzioni socioassistenziali - UNEBA (*aggiornato a luglio 08*) (E929)  
Lapidei - Industria (A023)  
Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)  
Manutenzione del verde (A077)  
Metalmeccanica - Artigianato (C001)  
Occhiali - Artigianato (C041)  
Odontotecnica - Artigianato (C003)  
Ombrelli - Industria (A009)  
Panificazione - Artigianato (C039)  
Scuole private materne (E021)  
Spedizioni e trasporto merci - Artigianato (C026)  
Spedizioni e trasporto merci - Artigianato (regionale) (C027)  
Spedizioni, trasporto merci e logistica - Industria (FAI)(A053)  
Spedizioni, trasporto merci e logistica - Industria (Confetra) (A080)  
Tessili/calzature - Artigianato (C005)

## 1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI OTTOBRE

---

### **Agenzie ippiche di scommesse (E089)**

L'accordo del 17 luglio 2008 ha previsto per i nuovi assunti con qualifica di apprendista la fruizione graduale dei ROL, che verranno riconosciuti "...in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

*Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL..."*.

E' stato realizzato un automatismo per la gestione dei ROL per gli apprendisti, nella prima metà di apprendistato non vengono maturati ROL mentre nella seconda metà avviene la maturazione del 50% del monte ROL previsto. Gli apprendistati specifici sono identificati dalla lettera H.

- per gli apprendisti assunti dal 17 luglio 2008 sono stati inseriti i codici apprendistato professionalizzante seguenti:  
24H liv. 6 Appr. profess.,  
36H liv. 5 Appr. profess.,  
48H liv. 2 Appr. profess.,  
48H liv. 3 Appr. profess.,  
48H liv. 4 Appr. profess..

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "ROL per apprendisti".

### **Agricoltura operai (A072)**

- A seguito di una verifica sono state variate le percentuali del trattamento economico della malattia.

### **Alimentari - Artigianato (C037)**

- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

### **alteraz. no anticipo Ag. ippiche di scommesse (E989)**

L'accordo del 17 luglio 2008 ha previsto per i nuovi assunti con qualifica di apprendista la fruizione graduale dei ROL, che verranno riconosciuti *"...in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.*

*Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL...."*

E' stato realizzato un automatismo per la gestione dei ROL per gli apprendisti, nella prima metà di apprendistato non vengono maturati ROL mentre nella seconda metà avviene la maturazione del 50% del monte ROL previsto. Gli apprendistati specifici sono identificati dalla lettera H.

- per gli apprendisti assunti dal 17 luglio 2008 sono stati inseriti i codici apprendistato professionalizzante seguenti:
 

24H liv. 6	Appr. profess.,
36H liv. 5	Appr. profess.,
48H liv. 2	Appr. profess.,
48H liv. 3	Appr. profess.,
48H liv. 4	Appr. profess..

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "ROL per apprendisti".

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

### **alteraz. no anticipo Commercio – Confcommercio (E901)**

L'accordo del 17 luglio 2008 ha previsto per i nuovi assunti con qualifica di apprendista la fruizione graduale dei ROL, che verranno riconosciuti *"...in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.*

*Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL...."*

E' stato realizzato un automatismo per la gestione dei ROL per gli apprendisti, nella prima metà di apprendistato non vengono maturati ROL mentre nella seconda metà avviene la maturazione del 50% del monte ROL previsto. Gli apprendistati specifici sono identificati dalle lettere H e J.

- per gli apprendisti assunti dal 17 luglio 2008 sono stati inseriti i codici apprendistato professionalizzante seguenti:
 

24H liv. 2	Appr. prof. consulenza specialistica,
24H liv. 6	Appr. profess.,
36H liv. 2	Appr. prof. consulenza specialistica,
36H liv. 5	Appr. profess.,
48H liv. 2	Appr. profess.,
48H liv. 3	Appr. profess.,
48H liv. 4	Appr. profess.,
48J liv. 2	Appr. prof. consulenza specialistica.

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "ROL per apprendisti".

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

### **alteraz. no anticipo Commercio accordi provinciali (E902)**

L'accordo del 17 luglio 2008 ha previsto per i nuovi assunti con qualifica di apprendista la fruizione graduale dei ROL, che verranno riconosciuti *"...in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.*

*Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL....”.*

E' stato realizzato un automatismo per la gestione dei ROL per gli apprendisti, nella prima metà di apprendistato non vengono maturati ROL mentre nella seconda metà avviene la maturazione del 50% del monte ROL previsto. Gli apprendistati specifici sono identificati dalle lettere H e J.

- per gli apprendisti assunti dal 17 luglio 2008 sono stati inseriti i codici apprendistato professionalizzante seguenti:  
24H liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica,  
24H liv. 6 Appr. profess.,  
36H liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica,  
36H liv. 5 Appr. profess.,  
48H liv. 2 Appr. profess.,  
48H liv. 3 Appr. profess.,  
48H liv. 4 Appr. profess.,  
48J liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica.

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "ROL per apprendisti".

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

#### **alteraz. no anticipo Viaggiatori Piazz. Confcomm. (E981)**

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

#### **Autorimesse (E067)**

Segnaliamo che dal 1° ottobre il valore del ticket restaurant (buono pasto) passa a 5,29 euro giornalieri come previsto dall'accordo del 28 luglio 2008.

#### **Autoscuole (E031)**

- l'accordo del 25 luglio 2008 prevede la corresponsione della prima tranche dell'una tantum ad **ottobre 2008** (vedere paragrafo una tantum),
- inoltre l'accordo del 25 luglio 2008 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum a febbraio e maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 25 luglio 2008.

#### **Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)**

- Il CCNL 7 luglio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 7 luglio 2008.

#### **Call center in outsourcing (E058)**

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 17 luglio 2008.

#### **Ceramica – Artigianato (C015)**

- Il CCNL 29 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a luglio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 aprile 2008.

#### **Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)**

- Il CCNL 19 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 19 febbraio 2008.

#### **Commercio accordi provinciali (E002)**

L'accordo del 17 luglio 2008 ha previsto per i nuovi assunti con qualifica di apprendista la fruizione graduale dei ROL, che verranno riconosciuti *"...in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.*

*Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL....”.*

E' stato realizzato un automatismo per la gestione dei ROL per gli apprendisti, nella prima metà di apprendistato non vengono maturati ROL mentre nella seconda metà avviene la maturazione del 50% del monte ROL previsto. Gli apprendistati specifici sono identificati dalle lettere H e J.

- per gli apprendisti assunti dal 17 luglio 2008 sono stati inseriti i codici apprendistato professionalizzante seguenti:
  - 24H liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica,
  - 24H liv. 6 Appr. profess.,
  - 36H liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica,
  - 36H liv. 5 Appr. profess.,
  - 48H liv. 2 Appr. profess.,
  - 48H liv. 3 Appr. profess.,
  - 48H liv. 4 Appr. profess.,
  - 48J liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica.

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "ROL per apprendisti".

### **Commercio accordo provinciale Firenze Confcommercio (E083)**

L'accordo del 17 luglio 2008 ha previsto per i nuovi assunti con qualifica di apprendista la fruizione graduale dei ROL, che verranno riconosciuti "...in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

*Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL....".*

E' stato realizzato un automatismo per la gestione dei ROL per gli apprendisti, nella prima metà di apprendistato non vengono maturati ROL mentre nella seconda metà avviene la maturazione del 50% del monte ROL previsto. Gli apprendistati specifici sono identificati dalle lettere H e J.

- per gli apprendisti assunti dal 17 luglio 2008 sono stati inseriti i codici apprendistato professionalizzante seguenti:
  - 24H liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica,
  - 24H liv. 6 Appr. profess.,
  - 36H liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica,
  - 36H liv. 5 Appr. profess.,
  - 48H liv. 2 Appr. profess.,
  - 48H liv. 3 Appr. profess.,
  - 48H liv. 4 Appr. profess.,
  - 48J liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica.

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "ROL per apprendisti".

### **Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)**

L'accordo del 23 luglio 2008 ha previsto per i nuovi assunti con qualifica di apprendista la fruizione graduale dei ROL, che verranno riconosciuti "...in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

*Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL....".*

E' stato realizzato un automatismo per la gestione dei ROL per gli apprendisti, nella prima metà di apprendistato non vengono maturati ROL mentre nella seconda metà avviene la maturazione del 50% del monte ROL previsto. Gli apprendistati specifici sono identificati dalla lettera H.

- per gli apprendisti assunti dal 23 luglio 2008 sono stati inseriti i codici apprendistato professionalizzante seguenti:
  - 24H liv. 6 Appr. profess.,
  - 36H liv. 5 Appr. profess.,
  - 48H liv. 2 Appr. profess.,
  - 48H liv. 3 Appr. profess.,
  - 48H liv. 4 Appr. profess.,

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "ROL per apprendisti".

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008, ricordiamo inoltre che nel caso sia stato corrisposto

l'anticipo futuri aumenti contrattuali da aprile 2008 e se sono stati erogati a luglio 2008 gli arretrati di febbraio e marzo 2008 non occorre corrispondere più alcun importo.

### **Commercio – Confcommercio (E001)**

L'accordo del 17 luglio 2008 ha previsto per i nuovi assunti con qualifica di apprendista la fruizione graduale dei ROL, che verranno riconosciuti "...in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

*Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL....".*

E' stato realizzato un automatismo per la gestione dei ROL per gli apprendisti, nella prima metà di apprendistato non vengono maturati ROL mentre nella seconda metà avviene la maturazione del 50% del monte ROL previsto. Gli apprendistati specifici sono identificati dalle lettere H e J.

- per gli apprendisti assunti dal 17 luglio 2008 sono stati inseriti i codici apprendistato professionalizzante seguenti:  
24H liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica,  
24H liv. 6 Appr. profess.,  
36H liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica,  
36H liv. 5 Appr. profess.,  
48H liv. 2 Appr. profess.,  
48H liv. 3 Appr. profess.,  
48H liv. 4 Appr. profess.,  
48J liv. 2 Appr. prof. consulenza specialistica.

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "ROL per apprendisti".

### **Commercio – Confesercenti (E004)**

L'accordo del 23 luglio 2008 ha previsto per i nuovi assunti con qualifica di apprendista la fruizione graduale dei ROL, che verranno riconosciuti "...in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

*Tale disciplina si applica agli apprendisti assunti dalla data di stipula del presente CCNL....".*

E' stato realizzato un automatismo per la gestione dei ROL per gli apprendisti, nella prima metà di apprendistato non vengono maturati ROL mentre nella seconda metà avviene la maturazione del 50% del monte ROL previsto. Gli apprendistati specifici sono identificati dalla lettera H.

- per gli apprendisti assunti dal 23 luglio 2008 sono stati inseriti i codici apprendistato professionalizzante seguenti:  
24H liv. 6 Appr. profess.,  
36H liv. 5 Appr. profess.,  
48H liv. 2 Appr. profess.,  
48H liv. 3 Appr. profess.,  
48H liv. 4 Appr. profess.,

Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo "ROL per apprendisti".

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

### **Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad ottobre 2008 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

#### **Cooperative sociali (E051)**

- l'accordo del 30 luglio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche di arretrati 2008 ad ottobre 2008 (vedere paragrafo una tantum).

#### **Cooperative sociali (no detrazioni dall'una tantum) (E951)**

- l'accordo del 30 luglio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche di arretrati 2008 ad ottobre 2008 (vedere paragrafo una tantum).

#### **Edilizia – API (B025)**

- per la qualifica degli operai è stato inserito il codice "F041" relativo allo sgravio contributivo 11,50%.

#### **Edilizia – Artigianato (C013)**

- per la qualifica degli operai è stato inserito il codice "F041" relativo allo sgravio contributivo 11,50%.
- l'indennità di funzione per i quadri è di 140 euro.

#### **Edilizia – Cooperative (A022)**

- per la qualifica degli operai è stato inserito il codice "F041" relativo allo sgravio contributivo 11,50%.

#### **Edilizia - Industria (A021)**

- per la qualifica degli operai è stato inserito il codice "F041" relativo allo sgravio contributivo 11,50%.

#### **Edilizia popolare (Federcasa) (E094)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

#### **Farmacie (E033)**

- sono stati inseriti i dati per il trattamento economico dell'infortunio come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008,
- l'accordo del 23 luglio 2008 prevede la corresponsione della prima tranche dell'una tantum ad ottobre 2008 (vedere paragrafo una tantum),
- inoltre l'accordo del 23 luglio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

#### **Formazione professionale (E031)**

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 25 gennaio 2008.

#### **Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)**

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad ottobre 2008 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

### **Giocattoli – Industria (A039)**

- l'accordo del 10 luglio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranches dell'una tantum ad **ottobre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

### **Grafica - Artigianato (C017)**

il 25 settembre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° settembre 2008 – 31 dicembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad **ottobre 2008** è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- sono state inserite le nuove suddivisioni territoriali del Veneto NX, VX e VY, in questo modo è possibile gestire gli importi differenziati del premio di produttività in base ai gruppi previsti per gli apprendisti, ad esempio se presente un codice apprendistato del primo gruppo come il 60B livello 5 sarà cura dell'Utente effettuare l'alterazione contratto in anagrafica dipendente inserendo la nuova suddivisione contrattuale NX o VX o VY secondo la corrispondenza individuata (vedere legenda sotto).

Le suddivisioni territoriali del Veneto sono ora definite come segue:

NF = Nazionale + Veneto frav 2° e 3° gruppo apprendistato,

VE = Veneto 2° e 3° gruppo apprendistato,

VF = Veneto + Veneto frav 2° e 3° gruppo apprendistato,

NX = Nazionale + Veneto frav 1° gruppo apprendistato,

VX = Veneto 1° gruppo apprendistato,

VY = Veneto + Veneto frav 1° gruppo apprendistato.

### **Lapidei – Artigianato (C014)**

- Il CCNL 30 ottobre 2007 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 ottobre 2007.

### **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 3 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° settembre 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad **ottobre 2008** è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

### **Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad ottobre 2008 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

#### **Legno e arredamento – API (B011)**

- Il CCNL 12 settembre 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 12 settembre 2008.

#### **Legno e arredamento – Artigianato (C009)**

- Il CCNL 11 ottobre 2007 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza l'11 ottobre 2007.

#### **Metalmecanica - Artigianato (C001)**

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 20 febbraio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 31 dicembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad ottobre 2008 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 27 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 27 febbraio 2008.

#### **Miniere – Industria (A026)**

Segnaliamo che il 29 settembre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl che prevede il primo aumento da novembre 2008, al momento non sono stati effettuati inserimenti di importi per l'una tantum in attesa di eventuali circolari esplicative.

#### **Nettezza urbana – Industria az. private (A049)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 17 aprile 2008.

Segnaliamo che dal 1° ottobre 2008 è aumentata a 15 euro l'indennità integrativa, a cura U-tente variare gli importi della voce 0623.

#### **Nettezza urbana municipale – Industria (Federambiente) (A060)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 30 giugno 2008.

Segnaliamo che dal 1° ottobre 2008 è aumentata a 15 euro l'indennità integrativa, a cura U-tente variare gli importi della voce 0623.

#### **Occhiali – Artigianato (C041)**

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 3 rate mensili di "premio di produttività" nel pe-

riodo 1° settembre 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad ottobre 2008 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

#### **Occhiali – Industria (A040)**

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 9 aprile 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

#### **Odontotecnica – Artigianato (C003)**

- Il CCNL del 18 giugno 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 18 giugno 2008.

#### **Ombrelli – Industria (A009)**

- Il CCNL del 4 settembre 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 4 settembre 2008.

#### **Oreficeria – Artigianato (C011)**

- Il CCNL del 29 maggio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 maggio 2008.

#### **Oreficeria – Industria (A019)**

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 aprile 2008.

#### **Panificazione - Artigianato (C039)**

- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

#### **Panificazione – Federpanificatori (E074)**

- a seguito di una verifica con l'associazione di categoria sono state variate le percentuali per il trattamento economico della malattia per le qualifiche degli apprendisti impiegati ed operai, segnaliamo che la verifica ha evidenziato che l'argomento è soggetto ad interpretazione per cui è a cura Utente inserire l'eventuale alterazione in anagrafica in base alle proprie valutazioni.

#### **Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)**

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 maggio 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

#### **Scuderie corse al trotto (E090)**

- Il CCNL del 15 maggio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente.

#### **Scuole private religiose (AGIDAE) (E025)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati dei livelli principali e dei livelli relativi alle suddivisioni C1 (ex prima categoria), C2 (ex seconda categoria) e C3 (ex terza categoria) come previsto dall'accordo del 4 giugno 2007.

### **Studi professionali - laboratori analisi (Anisap) (E078)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 29 luglio 2008.

### **Studi odontoiatrici – ANDI (E016)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 29 luglio 2008.

### **Studi professionali (E012)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 29 luglio 2008.

### **Studi professionali tecnici (E010)**

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 29 luglio 2008.

### **Terme (E061)**

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad agosto 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 luglio 2008.

### **Tessili/calzature - Artigianato (C005)**

il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 31 marzo 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 – 30 novembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- ad **ottobre 2008** è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

### **Viaggiatori e piazzisti - Confesercenti (E082)**

- la prossima corresponsione degli arretrati è prevista a novembre 2008, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

## **1.3. GESTIONE UNA TANTUM**

---

### **Autoscuole (E013)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ai lavoratori in servizio dal 25 luglio 2008 verrà corrisposto un importo forfettario lordo procapite di euro 1.280,00, di cui euro 1.000,00 a copertura del periodo 1.01.2006 - 31.12.2007 e la restante parte di euro 280,00 a copertura del periodo 1.01.2008 - 31.07.2008. Tale importo sarà erogato in 3 rate di cui la prima pari a euro 400,00 con la retribuzione del mese di **Ottobre 2008**, la seconda pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di Febbraio 2009 e la terza pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di Maggio 2009. L'importo una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto. I periodi di assenza non retribuita o non integrata intervenuti nel periodo 1.1.2006 - 31.7.2008 non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum. (...)

*(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

In caso di cessazione la corresponsione è anticipata per i dipendenti comunque in forza dal 25 luglio 2008.

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

### **Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

*(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Cooperative sociali (E051)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ai lavoratori in servizio al momento della firma del CCNL, a copertura del periodo 2006/2007, verrà corrisposto un importo forfetario secondo la seguente tabella:

Da tale importo sarà detratta l'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo. Il rimanente importo, che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, sarà erogato con la retribuzione relativa al mese di Agosto 2008 proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 31.12.2007.

Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate mese intero.

#### **ARRETRATI 2008:**

Gli incrementi contrattuali spettanti relativi al periodo 01.01.2008/31.07.2008 saranno erogati in due tranches di uguale entità rispettivamente con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008 ed a quella relativa al mese di **ottobre 2008**. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

L'arretrato 2008 viene proporzionato per gli apprendisti e i lavoratori part-time, l'importo forfetario a copertura del 2006/2007 viene proporzionato per i lavoratori part-time.

Gli importi arretrati del 2008 vengono corrisposti detraendo automaticamente quanto erogato come IVC nell'anno corrente (differenza tra storico 411 e 412) la detrazione viene effettuata in misura uguale dalle due tranches.

La corresponsione degli arretrati 2008 avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

Gli importi a copertura degli anni 2006/2007 vengono corrisposti con la voce 0561 detraendo automaticamente quanto erogato come IVC nel 2007 (da novembre 2007 a dicembre 2007 più la quota della tredicesima, storico 412).

Nel caso siano stati corrisposti altri importi da portare in detrazione, la gestione è a cura degli Utenti.

**In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in particolari casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati 2008, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.**

### **Cooperative sociali (no detrazioni dall'una tantum) (E951)**

Il presente codice contratto alternativo può essere utilizzato per i casi particolari, ad esempio per le ditte che non hanno alcun importo da detrarre oppure per le ditte che sono state inserite recentemente o nelle quali sono stati erogati altri importi da detrarre dall'una tantum e che non sono storicizzati nei campi storici 411 e 412. La corresponsione degli importi una tantum 2006/7 ad agosto 2008 e degli arretrati 2008 a settembre ed ottobre 2008 avviene senza effettuare la detrazione automatica dell'IVC presente negli storici 411 e 412, perciò è a cura Utente modificare eventualmente le voci nei movimenti in base alle proprie esigenze.

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) Ai lavoratori in servizio al momento della firma del CCNL, a copertura del periodo 2006/2007, verrà corrisposto un importo forfetario secondo la seguente tabella:

Da tale importo sarà detratta l'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo. Il rimanente importo, che si intende comprensivo di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, sarà erogato con la retribuzione relativa al mese di Agosto 2008 proporzionalmente al servizio effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 31.12.2007.

Frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni sono considerate mese intero.

#### **ARRETRATI 2008:**

Gli incrementi contrattuali spettanti relativi al periodo 01.01.2008/31.07.2008 saranno erogati in due tranches di uguale entità rispettivamente con la retribuzione relativa al mese di settembre 2008 ed a quella relativa al mese di **ottobre 2008**. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

L'arretrato 2008 viene proporzionato per gli apprendisti e i lavoratori part-time, l'importo forfetario a copertura del 2006/2007 viene proporzionato per i lavoratori part-time.

La corresponsione degli arretrati 2008 avviene con la voce 0575 "arretrati contrattuali".

Gli importi a copertura degli anni 2006/2007 vengono corrisposti con la voce 0561.

Nel caso siano stati corrisposti altri importi da portare in detrazione, la gestione è a cura degli Utenti.

**In caso di passaggio di livello o altre situazioni complesse nel periodo interessato è a cura Utente valutare come procedere, infatti la gestione una tantum verifica solamente la presenza dei ratei nel periodo interessato per la corresponsione degli importi. Perciò in particolari casi potrebbe essere più indicata la gestione manuale degli arretrati 2008, l'utilizzo della gestione una tantum dovrebbe essere quindi limitato alle situazioni che non presentano complessità. In ogni caso verificare gli importi.**

### **Farmacie (E033)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) L'una tantum verrà pagata nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella (per la prima tranche l'1/10/08 e per la seconda tranche il 31/03/09).

L'una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine e di apprendistato, in forza al 23 luglio 2008 secondo le seguenti modalità:

a) ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2006 - 31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);

b) ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2006 - 31 luglio 2008 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).

L'una tantum non viene computata ai fini del TFR :e dl. ogni altra retribuzione indiretta e differita. In caso di estinzione del rapporto di lavoro, prima della erogazione della seconda tranche l'importo dell'una tantum verrà erogato unitamente alle competenze di fine rapporto.

Gli importi di cui ai commi precedenti da erogare a titolo di una tantum saranno versati al dipendente previa integrale deduzione di quanto già corrisposto al dipendente a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

In automatico vengono caricate nei movimenti le voci 0560 e 0561 effettuando la distinzione degli importi a tassazione ordinaria e separata.

In caso di cessazione la corresponsione è anticipata per i dipendenti comunque in forza dal 23 luglio 2008.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

A cura Utente valutare come procedere nel caso siano stati corrisposti importi a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, viene indicato di dedurli integralmente.

Effettuare per le ditte interessate la stampa 11 prospetto scadenze una tantum dalle stampe dell'utility a. c. per avere il tabulato degli importi.

### **Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

*(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Giocattoli – Industria (A039)**

*(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):*

(...) L'importo forfetario una tantum di Euro 180 lordi sarà corrisposto ai lavoratori in forza al 10 luglio 2008 e verrà erogata in due tranches: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2008 e la seconda con la retribuzione del mese di **ottobre 2008**. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 maggio 2008 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum, assunzione nel corso del periodo 1 gennaio 2008 – 31 maggio 2008 cassa integrazione guadagni a zero ore e sarà altresì proporzionato in caso di attività part-time.

L'importo forfetario una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

In caso di cessazione la corresponsione è anticipata per i dipendenti comunque in forza dal 10 luglio 2008.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

## **Grafica - Artigianato (C017)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 25 settembre 2008 e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di SETTEMBRE, **OTTOBRE**, NOVEMBRE e DICEMBRE 2008. (ndr. Gli importi del premio sono differenziati per livello.)

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di:  
a) € 49,19= lordi per il 1° gruppo; b) di € 44,86= lordi per il 2° e 3° gruppo, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate mensili di pari importo di: a) € 12,29 = lordi mensili per il 1° gruppo; b) di € 11,21 lordi mensili per il 2° e 3° gruppo, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di SETTEMBRE, **OTTOBRE**, NOVEMBRE e DICEMBRE 2008.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente al 25 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

A cura Utente inserire eventualmente l'alterazione in anagrafica dipendente per corrispondere gli importi differenziati in base al gruppo per gli apprendisti.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

## **Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 60,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 3 rate mensili di pari importo, pari a € 20,00 mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 42,00, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 3 rate di pari importo (€ 14,00 mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 settembre 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 settembre 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

#### **Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008*) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Metalmeccanica - Artigianato (C001)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008*) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 120,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 5 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre**, novembre e dicembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 67,50, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 5 rate di pari importo di 13,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre**, novembre e dicembre 2008.

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° agosto 2008 - 31 dicembre 2008.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (...)

*(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 31 dicembre 2008 eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Occhiali – Artigianato (C041)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (*n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008*) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno **4** mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 3 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di settembre, **ottobre** e novembre 2008.

L'importo complessivo del premio è il seguente:

1° liv. € 49,00; 2° liv. 54,00; 3° liv. 57,00 €; 4° liv. 65,00; 5° liv. 73,00; 6° liv. 86,00.

Agli apprendisti sarà erogato un premio pari a € 37,50 con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 3 rate di pari importo di 12,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il valore di detta quota è il seguente: € 6,50 per i livelli 1, 2 e 3; € 9,00 per i livelli 4, 5 e 6; apprendisti € 4,50.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° settembre 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

*(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° settembre 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

### **Tessili/calzature - Artigianato (C005)**

**Importante:** ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

*(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):*

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 76,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 4 rate mensili di pari importo, pari a 19,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 53,20, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 4 rate di pari importo (13,30 € mensili), sempre con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, **ottobre** e novembre 2008.

Le parti convengono che una quota del premio rispettivamente pari a € 10,00 (operai ed impiegati) e € 7,00 (apprendisti) sia considerata quale anticipo su futuri miglioramenti salariali erogati allo stesso titolo o analogo.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula dell'accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Qualora le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo ed entro il 30 novembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residuo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

*(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 30 novembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

## **1.4. MODIFICHE SULLE TABELLE**

---

### **1.4.1 ADDIZIONALE COMUNALE**

Esaminando il file elencante le addizionali comunali del 2008 presente nel sito web del Ministero delle Finanze sono state riscontrate delle nuove comunicazioni di variazione da parte dei comuni.

Sono state perciò aggiornate le percentuali delle addizionali comunali presenti nella procedura.

### **1.4.2 ADDIZIONALE REGIONALE**

E' stata variata l'addizionale regionale del 2008 per la Regione Liguria.

### 1.4.3 CAMPI STORICI

**Sono stati inseriti/variati/cancellati i seguenti campi storici:**

**360** "Arretrati a.c. sgravi edilizia": nuovo campo storico per storicizzazione sgravio contributi mesi pregressi.

### 1.4.4 FISCALIZZAZIONI

**Sono state modificate le seguenti fiscalizzazioni:**

**F041** "FISC. OPERAI EDILI + SGRAVIO": nella griglia al rigo 2 inserito il valore 11,50% per innesco del calcolo dello sconto contributivo 11,50%

### 1.4.5 SCADENZE

E' stato previsto il riporto nel prospetto scadenze, del lavoratore con retribuzione sospesa ma elaborabile nel mese per l'erogazione del tfr (dipendente in posizione L e accantonamento TFR P che viene automaticamente variato in **posizione R** e **accantonamento TFR S** con le chiusure mensili, se presente apposito flag in ditta/studio)

22200011120001 TFR SOSPESO POSIZIONE R

DIP. CON LIQUIDAZIONE SOSPESA ELABORABILE

Si ricorda che, il dipendente in posizione C e accantonamento TFR S, deve essere richiamato dall'Utente nel mese in cui deve essere erogato il tfr o suoi acconti

22200011120010 TFR SOSPESO POSIZIONE C

DIPENDENTE CON LIQUIDAZIONE SOSPESA